

Il disegno di legge Salandra per la repressione della pornografia

Adempiendo le promesse fatte, l'on. Salandra ha presentato nella tornata del 22 marzo u. s. un disegno di legge per la *repressione della pornografia*. Come già fece l'on. Luzzatti nel 1910, anche l'on. Salandra ha voluto che dell'argomento si occupi prima il Senato; il che sarà poco male, se davvero si vorrà che la legge giunga in porto.

La relazione che precede il disegno di legge è più che altro diretta ad illustrare le parti in cui esso si distingue da quello del 1910: solo nella conclusione il ministro proponente ha brevi ma efficaci parole per raccomandare al voto del Senato le proposte:

« Il curare l'igiene morale, così la relazione, e l'educazione dei costumi del popolo è tra gl'interessi sociali, quello che, più d'ogni altro, assicurerà al Paese di potere in avvenire disporre di generazioni forti e sane, perchè preservate dal venefico germe della sensualità. Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro autorevole suffragio è l'indice del progresso cui tende anche la nostra legislazione, parallelamente a quelle di altri Stati e in contrapposto al progredire audace della più turpe forma della moderna speculazione, contro la quale non la coscienza nazionale soltanto, ma la coscienza universale, unanimemente, insorge e reclama providenze legislative ».

Ma in principio della relazione, il ministro dopo avere ricordato come il disegno di legge costituisca per parte dell'Italia l'adempimento di un impegno contratto colla adesione alla conferenza internazionale di Parigi dell'aprile-maggio 1910, mostra di avere in giusto conto l'opera della pubblica opinione, constatando doversi senza ulteriore indugio provvedere, « tenuto conto anche dell'intensificarsi, specialmente in questi ultimi tempi, dell'opera nobile e feconda tenacemente spiegata da uomini insigni di ogni fede e di ogni partito nella lotta contro le pubblicazioni immorali » e ricordando tra l'altro il IV Congresso nazionale per la moralità pubblica di Napoli (26-29 aprile 1914) e il Convegno parlamentare di Milano (21 novembre 1915).

Delle modificazioni anzi che il Convegno parlamentare di Milano ha invocato al disegno di legge Luzzatti, l'on. Salandra parecchie, ed importanti, accoglie. Così nell'articolo 1 le sanzioni penali ivi com-

minate per la fabbricazione, la riproduzione, la detenzione, l'importazione, il trasporto, la distribuzione, il commercio, la esibizione o esposizione di scritture, disegni, fotografie, immagini ed altri oggetti *osceni*, si sono estese anche a colpire le scritture, i disegni, le fotografie, le immagini, che in qualunque modo *possono offendere la morale e il buon costume*.

Così è tolto uno dei difetti del disegno di legge precedente — sul quale i lettori di *Vita e Pensiero* ricorderanno essermi io intrattenuto in un mio studio pubblicato nel fascicolo del 20 luglio scorso — difetto consistente nell'estremo dell'oscenità richiesto per la sussistenza del reato, estremo soggetto alle più svariate interpretazioni dei giudici e causa delle tante assoluzioni di pornografi. Nè so dar torto al ministro di non avere accettata qui la formula più estensiva proposta dal Convegno di Milano « offensive nella pubblica decenza o comunque invereconde », perchè in realtà queste espressioni più si convengono ad una figura contravvenzionale di reato, quale è preveduta nell'art. 64 della legge di pubblica sicurezza, opportunamente coordinato nell'art. 2 del disegno di legge all'art. 1 così completato.

Il Convegno di Milano aveva inoltre domandato che fra gli atti incriminabili fossero compresi altresì quelli di chi *sotto qualunque forma offre in vendita gli oggetti osceni*, e ciò per far corrispondere esattamente la nostra legge all'art. 1, n. 4, della Convenzione di Parigi, ove è detto dover essere punito chiunque *annonce ce commerce par un moyen quelconque de publicité*. E il disegno di legge Salandra fa buon viso alla domanda, e nel primo capoverso dell'art. 1 del disegno di legge Luzzatti, dopo le parole *e chiunque li esibisce o espone al pubblico*, aggiunge: *o sotto qualunque forma li offre in vendita*.

Nell'art. 2 — quello che estende le sanzioni dell'art. 64 della legge di pubblica sicurezza agli *scritti e oggetti con titoli e con forme indecenti*, — troviamo una buona e pratica novità, di cui la relazione dà conto con queste parole: « Erasi nella pratica rivelata la insufficienza del precetto contenuto nel primo capoverso del ripetuto art. 64, secondo il quale se colui che ha esposto alla pubblica vista i disegni o le figure di cui si tratta, *rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza*. A molte incertezze e discussioni ha dato luogo siffatta imprecisa dizione, per la quale, a costituire la contravvenzione, occorre, secondo i più, una previa diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, non constando della quale, il magistrato deve assolvere. Più efficace sembra invece la rimozione immediata dalla pubblica vista da parte degli ufficiali di pubblica

sicurezza senza bisogno di alcun preavviso, e la conseguente denuncia del contravventore alla autorità giudiziaria. In tal senso è stato modificato il primo capoverso dell'art. 64 in discorso ».

In questo articolo inoltre si è aggravata la pena fissando a L. 10 il minimo dell'ammenda e alzando il massimo da L. 50 a L. 100, con facoltà al giudice, secondo i casi, di sostituire l'arresto fino a dieci giorni.

Nuovo è l'art. 4 del disegno di legge Salandra, col quale si fa luogo ad un provvedimento che l'on. Luzzatti aveva ritenuto eccessivo. « Se da una parte, dice la relazione, l'ipotesi della Convenzione di Parigi *quiconque annonce ce commerce par un moyen quelconque de publicité* è da ritenersi preveduta e punita dalla nostra legge, poichè l'articolo 339 del Codice penale modificato come sopra, parlando di *offerta in vendita sotto qualunque forma* comprende appunto anche gli annunci del commercio pornografico nei riguardi di chi li fa pubblicare, è tuttavia parso soddisfacente alle esigenze dell'accordo internazionale profittare di questa occasione per inserire nel progetto apposite disposizioni che meglio disciplinino la materia degli annunci, specialmente di quelli fatti sulle quarte pagine dei giornali. Giova avvertire che quest'ultima ipotesi, a differenza di quella relativa a chi fa pubblicare gli avvisi, sembra non possa rivestire se non carattere contravvenzionale, in quanto la redazione di tali avvisi, qualunque sia il loro sostanziale contenuto, è sempre fatta in forma così velata che l'assuntore della pubblicità, estraneo alla sostanza del commercio annunciato, non può chiamarsi a rispondere se non del fatto di avere data occasione, con la sua arrendevolezza, a che per suo mezzo i detti avvisi venissero portati a notizia del pubblico. In base a tali concetti è stato formulato l'articolo 4 del nuovo progetto. Giova altresì notare che tali divieti non offendono menomamente il principio della libertà della stampa, poichè non riguardano il giornale in sè, nella sua funzione, ma solo la speculazione della pubblicità, contro la quale può liberamente esercitarsi il rigore del diritto comune, tanto più che con apposito capoverso si è sancita la non imputabilità del gerente o del direttore del giornale quante volte la pubblicità sia stata in qualunque modo ceduta ad altri ».

E anche qui non possiamo che approvare.

All'articolo che nel disegno Luzzatti riguardava i cinematografi, sono stati sostituiti nel disegno Salandra gli art. 6 e 7, sostituzione che si è resa necessaria dopo la legge 25 giugno 1913, che la materia dei cinematografi ha regolato in modo diverso da quello che l'on. Luzzatti aveva preveduto. Quella legge, come è noto, sottopone ad una revisione,